



CITTA' DI RANDAZZO
(Città Metropolitana di Catania)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA PUNTUALE RIFIUTI
(TARIP)**

Approvato con delibera consiliare n _____ del _____



Comune di Randazzo
Città metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PUNTUALE PER LA COPERTURA DEI
COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
(TARIP)**

Indice:

- **Art. 1 Oggetto**
- **Art. 2 Natura del tributo**
- **Art. 3 Definizione rifiuto urbano, speciale, pericolosi e nonpericolosi**
- **Art. 4 Presupposto impositivo**
- **Art. 5 Locali non soggetti al tributo**
- **Art. 6 Base imponibile**
- **Art. 7 Obbligazione tributaria**
- **Art. 8 Istituzioni scolastiche statali**
- **Art. 9 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**
- **Art. 10 Determinazione della tariffa di riferimento**
- **Art. 11 Piano finanziario**
- **Art. 12 Soggetto attivo**
- **Art. 13 Soggetti passivi**
- **Art. 14 Occupanti utenze domestiche**
- **Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche**
- **Art. 16 Classificazione utenze non domestiche**
- **Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche**
- **Art. 18 Mancato svolgimento del servizio**
- **Art. 19 Riduzioni per le utenze domestiche**
- **Art. 20 Riduzioni per le utenze non domestiche**
- **Art. 21 Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche**
- **Art. 22 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**
- **Art. 23 Applicabilità e cumulo delle agevolazioni**
- **Art. 24 Tributo giornaliero**
- **Art. 25 Tributo provinciale**
- **Art. 26 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**
- **Art. 27 Versamento e riscossione del tributo**

- **Art 28 Funzionario Responsabile**
- **Art. 29 Attività di controllo e accertamento**
- **Art. 30 Sanzioni ed interessi**
- **Art. 31 Accertamento esecutivo**
- **Art. 32 Riscossione coattiva**
- **Art. 33 Rimborsi e compensazioni**
- **Art. 34 Importi minimi**
- **Art. 35 Trattamento dei dati personali**
- **Art. 36 Disposizioni finali**
- **Art. 37 Norma transitoria**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa puntuale sui rifiuti (TARIP) destinata a finanziare i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Randazzo, a norma dell'art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti urbani così come definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.).

Art. 3 Definizione rifiuto urbano, speciale, pericolosi e non pericolosi

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti nonpericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi emobili;
- a) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs.152/2006;
- b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacunali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- e) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3e4;
- f) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani; i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani; i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle retifognarie;

i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 4 Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARIP è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali utilizzabili a qualunque scopo ed idonei ad accogliere attività, che, anche solo potenzialmente, generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

Art. 5 Locali non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali con riferimento a:

a) Utenze domestiche

1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

2. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale inferiore ad 1,50m;

3. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni o dichiarazioni giurate di inagibilità/inabitabilità, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

4. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

5. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute

occupate in via esclusiva.

b) Utenze non domestiche:

1. locali dove si producono esclusivamente, di regola, in via continuativa e prevalente. rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali indicate nell'art. 19 del presente regolamento;
2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
3. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e allevamento di animali;
4. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
5. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti;
6. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
7. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

Per poter usufruire dell'esclusione di cui al punto 2 della lettera b, tali superfici devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 6 Base imponibile

1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è determinata, per tutti gli immobili assoggettati, dalla superficie calpestabile dei locali suscettibili di produrre rifiuti (per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettata alla TARIP rimane quella calpestabile).

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili) dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). La superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al

netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metroquadrato.

Art. 7 Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione dei locali che possono prodursi rifiuti;
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art.27.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 8 Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 9 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti urbani così come definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.).
3. I costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono determinati come definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.).

Art. 10 Determinazione della tariffa di riferimento

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, esclusivamente in relazione a variazioni imprevedibili dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individualizza la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

5. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 11 Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal gestore del servizio in conformità alle regole ARERA e validato dall'Ente territorialmente competente.

2. La TARIP è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al comma precedente.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto dei dati forniti dal gestore al Servizio Entrate con riguardo alle stime relative al quantitativo dei flussi di rifiuti urbani ed assimilati conferiti da ciascuna categoria nonché ai volumi dei contenitori assegnati e alle relative frequenze di svuotamento.

4. La TARIP, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm. ed ii., è applicata e riscossa dal Comune o da altro Ente abilitato e delegato.

Art. 12 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Randazzo o altro Ente delegato ed abilitato per Legge, sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 13 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
5. Il soggetto passivo deve venire informato sul servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi delle deliberazioni ARERA in materia di trasparenza.

Art. 14 Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata al fine della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione

da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenuta a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza / domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o Istituti Sanitari e/o Assistenziali non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in unaunità.

5. Per le unita immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa e calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupantil'alloggio.

6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di Gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura dellestesse.

7. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente alla data di cui al puntoprecedenteavranno efficacia a partire dall'anno d'imposta successivo.

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della TARIP dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente $Ka(n)$, stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

2. La quota fissa e la quota variabile della Tarip delle utenze domestiche con contenitori condivisi è determinata secondo i parametri e le formule dell'apposita sezione allegato n. 1.

3. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento.

4. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza è desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo.

5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARIP, anche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di mancato ritiro o cessato possesso riscontrato dal Comune del contenitore del rifiuto non recuperabile il numero minimo di svuotamenti previsto è

quello massimo, come previsto nella Delibera di approvazione delle tariffe TARIP. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più unità abitative, la quota variabile della TARIP rifiuti è ripartita dal Comune, in capo alle singole unità abitative che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 1 del presente Regolamento. I coefficienti Kb (n), previsti nell'Allegato 1, sono determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP.

6. In caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.), alla quota variabile è sommata una tariffa aggiuntiva specificatamente prevista in deliberatariffaria

Art. 16 Classificazione utenze non domestiche

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della TARIP dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARIP, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
2. La quota variabile della TARIP applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.
3. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di

svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARIP. In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori di volumetria 120 (centoventi) litri.

4. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo con dati disponibili.

5. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia.

6. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non domestiche, la quota variabile della TARIP è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Art. 18 Mancato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dalla autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 19 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% sia nella parte fissa che nella parte variabile;

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di 183 giorni all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.

c. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione in funzione del numero di appartenenti al nucleo familiare del richiedente. Il bonus annuale sarà applicato nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori. Il bonus è di euro 6,10 euro a componente del nucleo familiare (cifra stimata per abitante /anno in base al costo di smaltimento in discarica relativo alla sola frazione organica) fino a un massimo di euro 9,14 euro, lo stesso potrà essere rimodulato in base ai risultati raggiunti. Al fine del riconoscimento del bonus economico (per l'anno 2024 e successivi), l'istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARIP, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus

economico, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui al vigente Regolamento di Compostaggio Domestico. Il riconoscimento di tali agevolazioni / riduzioni è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro i termini previsti dai vigenti regolamenticomunali;

d. Per i fabbricati inutilizzati privi di allaccio alle utenze elettriche, idriche e del gas è previsto l'esonero della parte fissa e variabile del tributo. Il riconoscimento di tale riduzione è subordinato alla presentazione di apposita istanza documentata.

Art. 20 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la parte fissa che per la parte variabile del 30%, ai locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'annosolare;
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Il tributo non è dovuto relativamente alle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Ciò a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero annosolare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	Percentuale di abbattimento superficie
Falegnameria, Verniciatori, Ceramiche, Officine, Ferramenta, Autoricambi, Autocarrozzerie, Fabbri, Elettrauto ed Affini	45%
Dentisti, Studi Medici, Laboratori di Analisi, Radiologia, Parrucchieri, Estetisti	35%
Lavanderie, Tipografie, Vetriere, Laboratori fotografici, Ottici ed affini	25%
Supermercati, Macellerie ed affini	30%
Cantine vinicole, Caseifici, Produzioni agricole varie (OLIO,FRUTTA ETC...)	70%

Agriturismo, Ristoranti, Bar, Pub, Enotecche, Pizzeria	35%
--	-----

4. Per le tipologie di utenze non comprese nell'elenco di cui al comma precedente, che hanno diritto alla riduzione della superficie imponibile per produzione di rifiuti speciali, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, si applica una riduzione del 30 %.

5. La domanda di riduzione deve essere presentata annualmente dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente la determinazione del tributo. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

Art.21 Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell'elenco delle attività di cui all'allegato L-quinquies del decreto n.152/2006, che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater della Parte IV del medesimo decreto, li possono conferire al di fuori del servizio comunale, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

2. Le utenze non domestiche, che provvedono in autonomia – direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative – al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero parziale dei rifiuti urbani prodotti, potranno usufruire di una riduzione parziale della parte variabile della tassa. Potrà essere detratto un 20% della parte variabile per ciascuna categoria merceologica avviata al recupero privato.

4. Per le utenze non domestiche, la scelta di avvalersi di soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il soggetto, dietro richiesta, di riprendere la fruizione del servizio anche prima di tale scadenza previa autorizzazione da parte del Comune.

Art. 22 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche, che intendono avvalersi della facoltà di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la

totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it entro il 31 Ottobre di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'annosuccessivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini dellaTARIP.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, entro i termini previsti dal presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà avviso all'Ufficio Ecologia, che lo comunicherà al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di altri soggetti, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'annosuccessivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'indirizzo protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARIP dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le

dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile della tassa viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 23 Applicabilità e cumulo delle agevolazioni

1. Le riduzioni previste dal presente regolamento, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui vengono meno tali condizioni.
2. Le riduzioni e le agevolazioni non possono essere cumulate tra loro.
3. Nel caso di più riduzioni potrà essere applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 24 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Randazzo istituisce il tributo denominato TARIP giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo non domestico (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 % . È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo e assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui al quarto comma del presente articolo.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25 Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 26 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o per posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente con indicazione della qualifica;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - numero degli occupanti il locali;
 - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso del locale in cui è intervenuta la variazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizioni di riduzioni o agevolazioni;
 - Utenze non domestiche

- denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizioni di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7 . La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali, purché denunciata, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal giorno in cui cessa l'occupazione e la detenzione dei locali, dove possono prodursi rifiuti, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali (con apposita documentazione, quale disdetta contratto di affitto, documento di riconsegna chiavi o atto di vendita) ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 27 Versamento e riscossione del tributo

1. La TARIP è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e i contenuti informativi minimi previsti nelle deliberazioni ARERA in materia di trasparenza.
3. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune di Randazzo o altro Ente delegato mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o altre

modalità consentite dalla Legge.

4. Il versamento del tributo è effettuato in numero di massimo 4 rate bimestrali o può essere pagato in una unica soluzione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguagliocompensativo.

6. Il Comune o altro Ente delegato provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui al D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente Provinciale secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art 28 Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il Funzionario Responsabile della TARIP a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 29 Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune o altro Ente delegato ed abilitato per Legge provvede ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità, entro i termini prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei Regolamenti comunali vigenti.

2. Il Comune o altro Ente delegato ed abilitato per Legge esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARIP. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del presente regolamento. Il Funzionario Responsabile designato dal Comune può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari:

- a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
- b. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o ogni altra documentazione idonea ad accertare la data d'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso utilizzo del servizio;
- c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARIP, non solo ai possessori o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
- d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
- e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi;
- f. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARIP, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia Municipale;
- g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le

planimetrie dei locali.

h. invitare l'amministratore del condominio descritto all'art. 1130 e 1131 del codice civile o il soggetto responsabile del pagamento descritto all'art. 13 del presente regolamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con indicazione delle superfici occupate e delle relative categorie;

i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici servizi.

3. Nei casi indicati nel precedente comma 2 il destinatario è tenuto a produrre al Comune documenti, notizie o quant'altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può far ricorso, per l'attività di accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile, così come specificato nei commi successivi.

5. Il Comune o altro Ente delegato abilitato per Legge, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di accertamento. In particolare provvede alla rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d'ufficio, nel caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

6. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

a. Data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune;

b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 01 gennaio dell'anno di riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di

variazioni anagrafiche in corso d'anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d'anno, per i quali si utilizza l'ultimo dato anagrafico disponibile. In caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto di 0 unità;

c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:

- Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
- Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

7. L'emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non domestiche avviene effettuando il calcolo della TARIP dovuta su base annua, con l'utilizzo dei seguenti parametri:

a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le

utenze non domestiche;

b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;

c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:

- Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune;
- Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

8. L'avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7 è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 27, nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento. L'avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni e delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 30 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARIP risultante dalla dichiarazione, a seguito della notifica del sollecito di pagamento, viene irrogata, a mezzo avviso di accertamento, la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele e/o incompleta dichiarazione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sub 2) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Si applica l'istituto del "Ravvedimento Operoso" in caso di tardivo versamento secondo le disposizioni di Legge.

Art. 31 Accertamento esecutivo

Il Comune o altro Ente delegato abilitato per Legge, in virtù dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019 può procedere, decorso sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, alla riscossione delle somme richieste al contribuente anche ai fini dell'esecuzione forzata, purché indichino espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e l'indicazione del soggetto a cui si riferiscono.

Acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione

del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la discussione. Decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 32 Riscossione coattiva

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui ai precedenti articoli, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 33 Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto all'estituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Al fine di fruire della possibilità di compensazione il contribuente produce all'Ente istanza scritta e motivata evidenziando gli importi da compensare e le annualità d'imposta.

Art. 34 Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo complessivo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
4. Non è ammessa la compensazione per importi annuali inferiori al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 35 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. ed ii.

Art. 36 Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Legge, in particolare quelle previste all'articolo 1 della Legge 147/2013, nonché

ogni altra norma successiva applicabile.

2. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01.01.2024.

4. Per quanto qui non disciplinato si rimanda alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R. 158/1999 e ss.mm. ed ii.

Art. 37 Norma Transitoria

1. In via eccezionale, nel caso in cui entro il 31 marzo 2024 – sia per la mancata trasmissione delle dichiarazioni dovute da parte degli utenti sia per altra causa ad essi non imputabile – gli uffici comunali non risultassero in grado di predisporre il piano tariffario inerente il servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto in seno al presente regolamento, per l'anno 2024 il tributo dovuto per sostenere i costi di gestione continuerà ad essere regolamentato secondo la disciplina nazionale, regionale ed interna applicata nel 2023.

UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

n.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a s

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka .

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{domi} = QUV_{dom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TV_{domi}: quota variabile(€) della TARIP per un'utenza domestica *i*

QUV_{dom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

$$QUV_{dom} = \frac{CVD_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

QTOT_{dom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze domestiche

CVD_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

P(v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*;

RIPARTIZIONE QUOTA FISSA E VARIABILE DELLA TARIP PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della quota fissa e variabile all'interno di un'utenza domestica con contenitori condivisi, per le singole unità abitative le formule sono le seguenti:

QUOTA FISSA

$$TFCOND_{ij} = TUF_{domi} \cdot Kb(n)_{ij}$$

$$TUF_{domi} = \frac{TF_{domi}}{Kb(n)_{ij}}$$

QUOTA VARIABILE

$$TVCOND_{ij} = TUV_{domi} \cdot Kb(n)_{ij}$$

$$TUV_{domi} = \frac{TV_{domi}}{Kb(n)_{ij}}$$

TVCOND_{ij}: sub - tariffa TARIP (€) per ogni unità abitativa *j* appartenente ad un'utenza domestica *i* con contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

Kb (n)ij: coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti n_{ij} di nuclei familiari dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

TUFdomi: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARIP annua (quota fissa) di un'utenza i con contenitori condivisi (**TVdomi**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TFdomi: TARIP annua (quota fissa) di un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

TUVdomi: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la TARIP annua (quota variabile) di un'utenza i con contenitori condivisi (**TVdomi**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per i rispettivi coefficienti di produttività

TVdomi: TARIP annua (quota variabile) di un'utenza domestica i con contenitori condivisi.

nij: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i ($n_{i1}, n_{i2}, n_{i3}, \dots, n_{if}$), utilizzatori di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della TARIP per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$T_{fndom}(ap, S_{ap}) = Q_{UFndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$Q_{UFndom} = \frac{C_{FTndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

TFndom: quota fissa (€) della TARIP per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ape* una superficie pari a *Sap*

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom_i} = QUV_{ndom} \cdot \sum P(v)_i \cdot S(v)_i$$

TV_{ndom_i}: quota variabile(€) della TARIP per un'utenza non domestica *i*

QUV_{ndom}: quota unitaria (€/kg) determinata dal rapporto tra costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

P (v)_i: quantità di rifiuto non recuperabile (kg) corrispondente al contenitore di volume *v_i*, calcolata moltiplicando il volume *v* del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato all'utenza non domestica *i* per il peso specifico medio misurato nel periodo immediatamente precedente

S(v)_i: numero svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

$$QUV_{ndom} = \frac{CVD_{ndom}}{QTOT_{ndom}}$$

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuto non recuperabile raccolta dalle utenze non domestiche

CVD_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche